

**Determinazione del Direttore  
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 48-20639/2014

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale  
Titolo III-bis - parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: Baralis Cesare di Baralis Amedeo & C. s.a.s.  
Stabilimento di: Torino  
Sede Legale: via Orvieto 48  
Torino  
Sede Operativa: via Orvieto 48  
Torino  
Attività **codice 4.1c** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici – idrocarburi solforati;*  
**codice 4.1m** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici – tensioattivi e agenti di superficie;*  
Posizione Impresa: 001680  
P. IVA: 00002820017

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT Reference Documents*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*);

## ESAMINATO:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 3 dicembre 2012 (prot. n. 943934), ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dall'Impresa Baralis Cesare di Baralis Amedeo & C. s.a.s. (in seguito denominata "Gestore"), con stabilimento ubicato in via Orvieto 48 nel Comune di Torino, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:
  - **codice 4.1c** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici – idrocarburi solforati*;
  - **codice 4.1m** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici – tensioattivi e agenti di superficie*;
- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato dal Gestore contestualmente alla domanda di autorizzazione in data 3 dicembre 2012 (prot. n. 943934);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
  - Reference Document on Best Available Techniques in the Manufacture of Organic Fine Chemicals (Agosto 2006);
  - Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
  - Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (Febbraio 2003);
  - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
  - Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2003);
- le Linee guida ministeriali recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, approvate con DM 31 gennaio 2005, DM 29 gennaio 2007 e DM 1 ottobre 2008;

## ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 4 dicembre 2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 5 novembre 2013 (prot. n. 185121);
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) trasmesso con nota del 5 febbraio 2014 (prot. n. 21645);

## RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nullaosta o atti di analoga natura in materia ambientale in possesso del Gestore:

<i>Estremi dell'atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
D.G.R. 18-34308	Regione Piemonte	02/05/1994	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" in data 11 gennaio 2013;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4 del D.Lgs. 152/06;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

#### **VALUTATO:**

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

#### **VISTI:**

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

#### CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

#### RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa Baralis Cesare di Baralis Amedeo & C. s.a.s. con stabilimento ubicato nel Comune di Torino, via Orvieto 48, all'esercizio delle attività:
  - **codice 4.1c** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici – idrocarburi solforati;*
  - **codice 4.1m** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici – tensioattivi e agenti di superficie;*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

*visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;*

#### - DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Impresa Baralis Cesare di Baralis Amedeo & C. s.a.s. ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in via Orvieto 48 nel Comune di Torino,

delle attività IPPC:

- **codice 4.1c** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici – idrocarburi solforati*;
  - **codice 4.1m** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici – tensioattivi e agenti di superficie*;
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
  3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
  4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
  5. che successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06, prima del successivo aggiornamento della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto, secondo le modalità che saranno stabilite nel D.M. citato, ad elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Torino una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;
  6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06 per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate;
  7. che a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti

#### - EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

**- DISPONE -**

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Torino, all'ARPA Piemonte, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ASL TO1.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 13 giugno 2014.

Il Direttore dell'Area  
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria  
Dott. Francesco PAVONE  
*firmato in originale*

## INDICE DELL'ALLEGATO A

<b>1. ATTIVITA' PRODUTTIVA</b> .....	<b>8</b>
<b>2. CONDIZIONI GENERALI</b> .....	<b>8</b>
<b>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>4. EMISSIONI IN ATMOSFERA</b> .....	<b>11</b>
4.1. <i>LIMITI DI EMISSIONE</i> .....	<i>11</i>
4.2. <i>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI</i> .....	<i>12</i>
4.3. <i>PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI</i> .....	<i>12</i>
4.4. <i>MONITORAGGIO E CONTROLLO</i> .....	<i>13</i>
4.5. <i>QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA</i> .....	<i>15</i>
<b>5. EMISSIONI NELLE ACQUE</b> .....	<b>16</b>
5.1. <i>SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE</i> .....	<i>16</i>
5.1.1. <i>APPROVVIGIONAMENTO IDRICO</i> .....	<i>16</i>
5.1.2. <i>SCARICO DI ACQUE REFLUE</i> .....	<i>16</i>
5.2. <i>PRESCRIZIONI GENERALI</i> .....	<i>16</i>
5.3. <i>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</i> .....	<i>17</i>
<i>TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN RETE FOGNARIA.</i> .....	<i>17</i>
5.4. <i>ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO</i> .....	<i>18</i>
5.5. <i>BILANCIO IDRICO</i> .....	<i>18</i>
<b>6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME</b> .....	<b>19</b>
<b>7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</b> .....	<b>19</b>
<b>8. EMISSIONI SONORE</b> .....	<b>19</b>
<b>9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE</b> .....	<b>20</b>
<i>TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI</i> .....	<i>20</i>
<i>TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI</i> .....	<i>20</i>
<i>TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE</i> .....	<i>22</i>

## ALLEGATO A

---

### 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

---

<b>codice 4.1c</b> – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici – idrocarburi solforati;</i> <b>codice 4.1m</b> – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici – tensioattivi e agenti di superficie;</i>	Capacità massima di impianto <b>900 t/anno</b>
--	---

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

- ricevimento delle materie prime mediante autocarri o autobotti;
- stoccaggio materie prime all'interno dei magazzini o degli appositi serbatoi;
- trasferimento delle materie prime a serbatoi alimentatori agitati, dai quali si effettua il dosaggio ai reattori;
- produzione in reattori a batch:
  - solfatazione;
  - saponificazione di acidi organici;
  - neutralizzazione di composti organici a natura acida;
  - preparazione di formulazioni
- trasferimento e stoccaggio dei prodotti finiti.

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.*

---

### 2. CONDIZIONI GENERALI

---

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di



- effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
- b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
  - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
  4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
  5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
    - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
    - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
    - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
  6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
  7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Torino. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9

“Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale”..

8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia **almeno 60 giorni prima della riattivazione**, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte “Piano di monitoraggio e controllo”.
9. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

---

### 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

3. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Provincia di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

---

## 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. **I valori limite di emissione** fissati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
4. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
5. ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è**

**superato:**

- a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b. informa, entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

#### 4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Il Gestore deve annotare su un apposito **registro degli avviamenti** tutti gli avviamenti del camino 1, annotando la data di avvio e di successiva fermata dell'emissione. Il registro degli avviamenti deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
7. I sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
8. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

#### 4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

9. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
10. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso

del personale tecnico preposto al controllo.

11. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

#### 4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

12. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *quadro emissioni*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
13. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
14. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
15. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
16. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006	ISO 11632:1998
HCl, Cloro	UNI EN 1911-1, 2, 3:2000	-
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

#### 4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

##### VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

<i>n° camino</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Impianto</i>	<i>Portata [Nm<sup>3</sup>/h]</i>	<i>Inquinanti</i>			<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Autocontrolli</i>
				<i>Tipologia</i>	<i>Limiti</i>			
					<i>Concentr. [mg/Nm<sup>3</sup>]</i>	<i>Flusso di massa [kg/h]</i>		
1	Saponificazione solfocloroparaffine	Reattore di saponificazione	200	Acido cloridrico SO <sub>2</sub>	10 200	- -	Abbattitore ad umido	QUINQUENNALE

---

## 5. EMISSIONI NELLE ACQUE

---

### 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

#### 5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

E' presente un allacciamento all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario, industriale e antincendio.

#### 5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Lo scarico di natura tecnologica è costituito dal troppo pieno della vasca di accumulo del circuito di raffreddamento e viene recapitato in fognatura nera.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

### 5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
4. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
5. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere



provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.

6. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.

In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino.

### 5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

7. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale** previsti per gli scarichi in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
8. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo dei reflui scaricati in rete fognaria con frequenza quinquennale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linea guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06.

**TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN RETE FOGNARIA.**

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	---	Quinquennale
Temperatura	---	°C	
Solidi sospesi totali	≤200	mg/l	
COD (come O <sub>2</sub> )	≤500	mg/l	
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	≤1000	mg/l	
Cloruri	≤1200	mg/l	
Fluoruri	≤12	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	≤30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	≤30	mg/l	
Grassi e olii animali/vegetali	≤20	mg/l	
Idrocarburi totali	≤10	mg/l	
Aldeidi	≤2	mg/l	

9. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 8.
10. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
11. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
  - i risultati degli autocontrolli di cui al punto 8, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
  - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 14 e al punto 16;

#### 5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

12. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato.
13. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

#### 5.5. BILANCIO IDRICO

14. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'allacciamento acquedottistico;
15. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 14 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
16. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 14.

---

## 6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

---

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i...

---

## 7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

---

1. Il gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
  - a) elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Torino una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06 e secondo le modalità che saranno stabilite nel D.M. citato;
  - b) nel caso di cessazione definitiva delle attività, trasmettere alla Provincia di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5, comma 1, lettera v-octies) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.
  - c) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto a), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee.

---

## 8. EMISSIONI SONORE

---

Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n.2 del 13 gennaio 2011. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

## 9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

**TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Presentazione del Report Ambientale</b> (prescrizione n. 2.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provincia di Torino</li> <li>- ARPA</li> <li>- Comune di Torino</li> <li>- SMAT</li> </ul>	<b>Entro il 30 aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.13).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provincia di Torino</li> <li>- ARPA</li> </ul>	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti i reflui scaricati in rete fognaria (prescrizione n. 5.3.9).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMAT</li> <li>- ARPA</li> </ul>	Almeno <b>30 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Relazione sul ciclo delle acque</b> (prescrizione n. 5.3.11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMAT</li> </ul>	<b>Entro il 31 marzo</b> di ogni anno (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al <b>Report Ambientale</b> )

**TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b> (prescrizione n. 3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provincia di Torino</li> </ul>	Con almeno <b>60 giorni di anticipo</b>
Comunicazione per ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della <b>normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provincia di Torino</li> <li>- ARPA</li> </ul>	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>materia urbanistica</b> (prescrizione n. 3.3)		
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.4)	- Provincia di Torino	<b>Entro 30 giorni</b>
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito</b> (prescrizione n. 7.1.b))	- Provincia di Torino - ARPA - Comune di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b> (prescrizione n. 2.10)	- Provincia di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b> (prescrizione 2.9)	- Provincia di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale <b>superamento</b> di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.5)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro le <b>otto ore</b> successive all'evento
Eventuali <b>variazioni della rete fognaria</b> interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.4)	- Provincia di Torino - SMAT	<b>Entro 30 giorni</b>
Qualunque irregolarità o <b>anomalia interna allo stabilimento</b> che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.5)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che <b>non rispettino i limiti</b> previsti (prescrizione n. 5.2.6)	- SMAT	Preventivamente allo scarico dei reflui

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Situazioni di emergenza</b> (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.6)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

**TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE**

Descrizione	Riferimenti	Note
<b>Risultati degli autocontrolli periodici</b> pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4.14	
<b>Risultati degli autocontrolli periodici</b> e tutte le informazioni riguardanti il ciclo delle acque, il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.11	copia di tali informazioni deve anche essere inviata a SMAT entro il 31 marzo di ogni anno

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Torino.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino, canale Ambiente.